



SEGRETERIA NAZIONALE

WWW.AUTONOMIDIPOLIZIA.COM E WWW.AUTONOMIDIPOLIZIA.IT
NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA

L'INFORMATORE DEL 09 NOVEMBRE 2012

DOCUMENTO SULLE PENSIONI

Il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha "partorito" un decreto di armonizzazione del sistema pensionistico riferito al nostro Comparto Sicurezza già previsto dall'art 24 comma 18 del decreto legge del 06 dicembre 2011.

Queste le principali novità:

Garantiti i diritti col vecchio sistema fino al 31.12.2012.

1) Il lavoratore di cui al presente regolamento che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017	Requisiti dal 1/1/2018
60 da agenti a ispettori	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

Pensione anticipata: (42 anni e tre mese indipendentemente dall'età anagrafica ma con riduzioni percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 59 anni di età)

In dettaglio: A decorrere dal 1° gennaio 2013 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni.
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni.
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c) si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Specchietto semplificato i accesso alla pensione anticipata

Anno	Requisito anagrafico	requisito contributivo
Dal 2013 al 2015	58 anni e 3 mesi	37 anni
Dal 2016 al 2018	58 anni e 3 mesi	39 anni
Dal 2019 al 2020	59 anni	40 anni

Dal 2021 in poi al requisito anagrafico si applica l'adeguamento alla speranza di vita.